



COMUNE DI LULA

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22 Del: 16/03/2017

Oggetto: Approvazione tariffe Tari

L'anno **EMILADICIASSET**, Addì **SEDICI**, del mese di **MARZO**, alle ore **18:30** nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale per discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono presenti e assenti i Sigg. Assessori:

			Presente
1	CALIA MARIO	SINDACO	S
2	CANU FRANCESCO	VICE SINDACO	S
3	PITTALIS PIETRO	ASSESSORE	S
4	PIRAS MARIA ANTONIETTA	ASSESSORE	S
5	RUIU GIANFRANCO	ASSESSORE	S

S = Presenti n. 5 N = Assenti n. 0

Costatato il numero legale degli intervenuti, presiede l'Adunanza il **CALIA MARIO**

Assiste il Segretario Comunale **D.SSA CUMPOSTU GIOVANNA FRANCA**

Pareri ex Art. 49 d.lgs. 267/2000 del 18/08/2000:

1) Si esprime parere

sotto il profilo tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

2) Si esprime parere

sotto il profilo contabile

IL RAGIONIERE

F.to

3) Si esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

D.ssa CUMPOSTU GIOVANNA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- Ø l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- Ø il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 17/07/2014, il quale all'articolo 2 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con precedente Deliberazione di questa stessa seduta dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2017 di €.

206.222,51, così ripartiti¹:

COSTI FISSI € 109.063,72

COSTI VARIABILI € 97.158,79

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio²;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2015, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio con attraverso specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2017, le seguenti agevolazioni:

- a) art. 21 del regolamento "riduzioni per le utenze domestiche;

il cui costo di € 4.210,36

- viene posto a carico delle tariffe TARI;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma

¹ Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile

² Se previsto dal regolamento.

8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

-A votazione favorevole

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 2 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

- b) riduzioni per utenze domestiche il cui costo di €4.210,36
 - o viene posto a carico delle tariffe TARI;

3) di quantificare in € 206.222,51 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO F.to CALIA MARIO _____	IL SEGRETARIO F.to D.SSA CUMPOSTU GIOVANNA FRANCA _____
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 28/03/2017 al giorno 12/04/2017 per 15 giorni consecutivi

Lula, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA CUMPOSTU GIOVANNA FRANCA

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI USI AMMINISTRATIVI

Lula, li _____

IL SEGRETARIO

